

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1101 del 07/03/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. VULCAFLEX SPA, CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA DE GASPERI, N.2. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2017- 4779 DEL 11/09/2017 E SMI.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1153 del 07/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sette MARZO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **VULCAFLEX SPA**, CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA DE GASPERI, N.2. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2017- 4779 DEL 11/09/2017 E SMI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2017- 4779 del 11/09/2017 e smi a favore della Ditta Vulcaflex SPA, avente sede legale e attività di fabbricazione e lavorazione materie plastiche in Comune di Cotignola, Via De Gasperi, n.2;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 19/12/2018 - assunta da ARPAE SAC con PGRA 2019/6747 del 10/01/2019 (pratica SinaDoc n. 2616/2019), dalla Ditta **Vulcaflex SPA** (C.F./P.IVA 00080690399), avente sede legale e attività di produzione e lavorazione gomma e materie plastiche in Comune di Cotignola, Via de Gasperi, n.2, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n. 2017/4779 e smi sopracitata a seguito della presentazione di una variante al progetto di bonifica acustica sulle sorgenti sonore aziendali con contestuale variazione dell'assetto emissivo;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale" - Parte IV - in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato per la pratica ARPAE SinaDoc n. **2616/2019**, emerge che:

- La Ditta Vulcaflex SPA ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 19/12/2018 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2017/4779 e smi, per la propria attività di lavorazione gomma e materie plastiche svolta nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via de Gasperi, n.2;
- La modifica richiesta prevede una variante al progetto di bonifica acustica sulle sorgenti sonore aziendali e, in particolare, prevede la rinuncia al convogliamento delle emissioni E2,E3,E4,E5 afferenti al reparto Calandra in un unico punto E103, come previsto precedentemente nell'ambito del piano di risanamento acustico, in quanto la Ditta prevede un significativo depotenziamento dell'attività produttiva eliminando l'intero reparto di spalmatura che verrà trasferito nella sede di Via Madonna di Genova, al di fuori del contesto urbano, nel biennio 2024/2025 e che sarà oggetto di propria autorizzazione (AIA). Il trasferimento dell'intero reparto di spalmatura prevede la contestuale eliminazione dei relativi apparati tecnologici ad esso correlati, quali: impianti di convogliamento delle emissioni gassose, estrattori d'aria e torre evaporativa dedicata;

- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 19/12/2018 (PGRA 2019/6747) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PGRA 209/10840);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della SAC ARPAE (PGRA 2019/8909);

VISTA la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta Vulcaflex SPA in data 13/02/2019 e acquisita da ARPAE SAC con PGRA 2019/24645, con la quale è stato presentato il cronoprogramma degli interventi per il trasferimento delle Linee di spalmatura nello stabilimento Vulcaflex 2 sito in Via Madonna di Genova che prevede lo spostamento della prima linea di spalmatura entro il 2024 e il completamento, entro il 2025, con il trasferimento della seconda linea di spalmatura:

DATO ATTO che per la società interessata, in merito agli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs n. 159 del 06/09/2011), si è proceduto ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 159/2011 in relazione al quale verranno svolti i dovuti controlli previsti dal DPR 445/00;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per la modifica dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per la matrice "rumore" (PGRA2019/33280 del 28/02/2019);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per la matrice ambientale "emissioni in atmosfera" (PGRA 2019/34390 del 01/03/2019);
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in merito alla valutazione di impatto acustico e alla modifica del progetto di bonifica acustica (PGRA 2019/36612 del 04/03/2019);

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Vulcaflex SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione gomma e materie plastiche, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2017/4779 del 11/09/2017 e smi, a favore della Ditta **Vulcaflex SPA** (C.F./P.IVA 00080690399), avente sede legale e attività di produzione e lavorazione gomma e materie plastiche in Comune di Cotignola, Via de Gasperi, n.2, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente adottata con Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n. 2017/4779 del 11/09/2017 e smi sopracitata;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera - Modificato;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - Invariato;
- **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato - Invariato.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

3.c) **Impatto acustico.**

Esaminati i risultati dei rilievi fonometrici effettuati dal gestore (relazione 2017) nei quali si evidenzia che gli interventi di bonifica fino ad ora realizzati, hanno permesso di ottenere un abbattimento significativo dei livelli di rumorosità immessi nell'ambiente esterno, mantenendo comunque alcune criticità presso i ricettori R5 e R6, influenzati anche da sorgenti interferenti quali il traffico veicolare;

Pertanto, rispetto all'impatto acustico, agli interventi di adeguamento e mitigazione previsti nell'ambito del piano triennale di risanamento acustico e agli interventi di mitigazione previsti nella precedente AUA e, **si prende atto di quanto proposto dalla Ditta e precisamente:**

- della rinuncia al convogliamento delle emissioni E2,E3,E4,E5 afferenti al reparto Calandra in un unico punto E103, come previsto precedentemente nell'ambito del piano di risanamento acustico, in quanto la Ditta prevede un significativo depotenziamento dell'attività produttiva eliminando l'intero reparto di spalmatura;
- del trasferimento dell'intero reparto di spalmatura nella sede di Via Madonna di Genova (Vulcaflex 1) sita al di fuori del contesto urbano, nel biennio 2024/2025 e che sarà oggetto di propria autorizzazione (AIA);

Ed inoltre, **si prende atto favorevolmente** delle proposte compensative formulate dal gestore in merito a :

- confinamento dell'unità pompe del gruppo frigorifero (asservito alla sorgente identificata con S2B) in struttura fonoisolante chiusa (cabina);
- ristrutturazione del prospetto Nord del fabbricato che ospita il Reparto Mescole/Calandre, tramite sostituzione degli infissi e dei serramenti esposti alla rumorosità degli ambienti interni.

DI INDICARE che gli interventi compensativi sopracitati, dovranno essere realizzati entro il mese di **Agosto 2019**, come dichiarato dalla Ditta stessa.

Ad interventi ultimati, la Ditta Vulcaflex SPA è tenuta a procedere al collaudo acustico mirato alla verifica della congruità delle stime fornite nella documentazione presentata. **Si fa comunque riserva di prescrivere eventuali ulteriori interventi di mitigazione alla luce dei risultati che verranno presentati dalla Ditta.**

La Ditta è comunque tenuta a dare evidenza del rispetto delle tempistiche indicate e degli interventi attuati, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE competente;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente modifica sostanziale dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA (in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento, indicati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta Vulcaflex SPA svolge attività di fabbricazione tessuti impregnanti, spalmati, coperti o laminati in materie plastiche nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via De Gasperi, n.2;
- La modifica sostanziale dell'AUA presentata, si configura come parziale adeguamento e mitigazione nell'ambito del piano triennale di risanamento acustico e comporta, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, la modifica dell'assetto emissivo. In particolare non viene più effettuato il convogliamento delle emissioni E2,E3,E4,E5 afferenti al reparto Calandra in un unico punto E103. Le restanti emissioni non vengono modificate.
- Nello stabilimento di Via de Gasperi sono presenti altre emissioni per le quali non vengono indicati limiti specifici trattandosi di estrattori d'aria nei vari reparti produttivi, di un gruppo elettrogeno di emergenza, ricambi d'aria da sala macchine, cabina elettrica e da un impianto termico ad uso civile, a metano, di potenzialità inferiore a 3 MWt.

Di seguito l'elenco delle emissioni per le quali non si indicano limiti:

Emissioni:

E31 – Caldaia ad uso civile
E33,E34,E35,E36,E37 – Ricambio aria uffici
E38 – Estrattore deposito mescole
E39 – Estrattore aria preparazione mescole
E40 - Estrattore aria preparazione mescole
E41 – Macchina labor. Fabbrica
E42, E43,E44,E45,E46,E47,E48,E49,E50,E51,E52,E53,E54 – Estrattori reparto spalmati
E58 – Estrattore calandra 2000
E59 – Estrattore calandra 2001
E61, E62,E63,E64,E65,E66 – Estrattori reparto calandra 2000
E67,E68,E69,E70 – Estrattori reparto calandra 1700
E71 – Ricambio aria mescole campioni
E72,E73 – Ricambi aria cabina elettrica
E74 – Estrattore sala macchine laboratorio
E77 – Estrattore centrale compressione
E79 – Gruppo elettrogeno
E81 - Estrattore macchine laboratorio
E83 – Estrattore officina
E99 – Ricambio aria sala mensa
E100 – Laboratorio tecnologico.

Per le emissioni sopracitate si evidenzia che il disposto dall'art.272 comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. consente di escludere i ricambi aria dai vincoli imposti alle emissioni quando questi siano deputati esclusivamente al mantenimento della *“temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti”* . Pertanto dalle emissioni sopra indicate come estrattori o ricambi d'aria, **non è ammessa la possibilità di emettere eventuali inquinanti.**

Serbatoi

Presso lo stabilimento Vulcaflex SPA di Via de Gasperi, sono installati serbatoi di stoccaggio, a tetto fisso, contenenti: acquaragia e olio plastificante:

S1 (Serb.7/2); S2 (Serb.7/3); S3 (Serb. 12/1); S4 (Serb.6/1); S5 (Serb.5/1); S6 (Serb.7/1); S7 (Serb.3/1), S8 (Serb.1/4); S9 (Serb.1/1;1/2;1/3), S10 (Serb.2/1), S11 (Serb.2/2); S12 (Serb.4/1); S13 (Serb.2/3); S14 (Serb.12).

Limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – ABBATTIMENTO FUMI Reparto spalmati – F.T. + abbattitore a ostacoli -

Portata massima	46000	Nmc/h
Altezza minima	26	m
Temperatura	45	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	40	mg/Nmc
CVM	0,3	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – MESCOLATORE APERTO

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – MESCOLATORE APERTO

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E4 – MESCOLATORE CHIUSO

Portata massima	10800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
Ftalati Totali	3	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	40	mg/Nmc
CVM	0.3	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – CALANDRA 1700

Portata massima	18500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	35	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati Totali	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
COT	10	mg/Nmc
CVM	0.3	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E12 – CALDAIA A METANO (calandre)

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	220	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E13 – CALDAIA A METANO (calandre)

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	220	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E14 – CALDAIA A METANO (spalmati)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	200	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E15 – CALDAIA A METANO (spalmati)

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	200	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E25 – PREPARAZIONE MESCOLE E CALANDRE – F.T. -

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	6.3	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E26 – ASPIRAZIONE MISCELAZIONE COMPONENTI – F.T.-

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	8.5	m
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E27 – CAPP A RAFFREDDAMENTO FORNO LINEA 2

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	9.5	m
Temperatura	37	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati	2	mg/Nmc
CVM	0,3	mg/Nmc
COT	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E28 – CAPP A RAFFREDDAMENTO FORNO LINEA 1

Portata massima	17000	Nmc/h
Altezza minima	9.5	m
Temperatura	32	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati	2	mg/Nmc
CVM	0,3	mg/Nmc
COT	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E29 – ASPIRAZIONE LAVAGGIO BACINELLA 1 – SPOSTATO -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8.5	m
Temperatura	24	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
COT	30	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E30 – ASPIRAZIONE LAVAGGIO BACINELLA 2 – SPOSTATO -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8.5	m
Temperatura	22	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
COT	30	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E55 – FILTRO CACCIA – PREPARAZIONE MESCOLE CALANDRA - C+F.T. -

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	5.5	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E56 – CAPPA RAFFREDDAMENTO INTERMEDIO LINEA 1 – SPALMATI – Abbattitore a ostacoli -

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	9	M
Temperatura	30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati	2	mg/Nmc
CVM	0,3	mg/Nmc
COT	40	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E57 – TRASPORTO PNEUMATICO REFILI – REFILI

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	4.5	M
Temperatura	20	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E60 – TRASPORTO PNEUMATICO – CALANDRA 2000 - C+F.T. -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E75 – TRASPORTO PNEUMATICO REFILI – CALANDRA

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Temperatura	35	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E76 – TRASPORTO PNEUMATICO REFILI – CALANDRA

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	2	m
Temperatura	35	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E82 – SALDATURA - Filtro a materassini filtranti)

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	4,5	m
Temperatura	24	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E84 – SABBIATURA

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	27	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E85 – MULINO – F.T.-

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	0,5	m
Temperatura	25	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTI DI EMISSIONE E87,E88,E89 – FILTRI SILOS – F.T. -

Portata massima	1500	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	29	m
Temperatura	25	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E90 – TRASPORTO PNEUMATICO REFILI – C + F.T. -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E91 – SPALMATURA REVERS ROLL -

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Amb.	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

N-Dimetil Pirolidone	20	mg/Nmc
----------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E92 – ACCOPPIATRICE PVC E PE -

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	25	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Isocianati	1	mg/Nmc
------------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E93 – TAGLIERINE PVC E PVC/PE – C.+F.T. -

Portata massima	5200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	25	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E94 – CALANDRA 2000 –

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Temperatura	40	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ftalati	5	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc
CVM	0,3	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E95 – CALANDRA 1700 – TRATTAMENTO CORONA – Distruttore catalitico ozono -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	25	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E101 – PREPARAZIONE COMPOUND CALANDRA – F.T. -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	25	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E102 – CALANDRA 2000 – TRATTAMENTO CORONA – Distruttore catalitico ozono –

Portata massima	1100	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	25	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

Prescrizioni:

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHIM 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)

ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di

prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

4. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- Le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare ai sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;
- Le manutenzioni da effettuare agli impianti termici, con frequenza almeno annuale;
- Le manutenzioni effettuate sui serbatoi.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Condizioni:

- La Ditta Vulcaflex SPA svolge attività di produzione materiali impregnati e costituiti da materie plastiche; le acque che si generano dall'attività sono acque reflue industriali (derivanti da controlavaggio addolcitore, controllo salinità acqua di raffreddamento e spurgo caldaia: scarico S1 in planimetria), unite alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, dalla mensa e dallo spogliatoio e recapitano nella pubblica fognatura con trattamento finale dei reflui è l'impianto di depurazione di Lugo in Via Tomba n. 25;
- Le immissioni indicate in planimetria con le sigle S1, S2, S3, S4 e S5 non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e acque meteoriche non contaminate;

La planimetria della rete fognaria viene allegata, parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni:

- Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, mensa e spogliatoi), unicamente gli scarichi derivanti da: **controlavaggio addolcitore, controllo salinità acqua di raffreddamento, spurgo caldaia** indicati in planimetria con la sigla **SI**. Le immissioni indicate in planimetria con le sigle S1, S2, S3, S4 e S5 non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e acque meteoriche non contaminate;
- Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 2** del Regolamento Comunale per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica;
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – Servizio Territoriale e ad ARPAE – SAC, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- La Ditta deve stipulare con HERA SpA, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. HERA provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di

campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;

- I reflui domestici, provenienti dai servizi igienici, mensa e spogliatoi, indicati in planimetria con le sigle S1, S2, S3, S4 e S5 , dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dal vigente Regolamento Comunale di Fognatura;
- I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.

ALLEGATO C)

RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

Condizioni:

La Ditta è iscritta al n. 1, classe 6, del registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R3) - nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

<i>Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Sub allegato 1 del DM 05.02.98 e smi)</i>	<i>Quantitativi massimi ammessi (t/anno)</i>	<i>Operazione di recupero prevista (Allegato 1 - Sub allegato 1 del DM 05.02.98 e smi)</i>
6.2 Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche 070213 - 120105	650	R13/R3 (punto 6.2.3)

Prescrizioni:

1. La quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva (R13) presso l'impianto non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero (R3) nell'impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
2. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime secondarie ottenute (non rifiuti) presenti nell'impianto. Inoltre, i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente per tipologia in cumuli e/o contenitori, opportunamente segnalati con l'indicazione del rispettivo codice Cer.
3. La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti ovvero di tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
4. La Ditta è tenuta, **entro il 30 aprile di ogni anno**, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.